

i quali sono state già date disposizioni perchè vengano portati a termine nel più breve termine possibile.

« *Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*
« BERTINI ».

Ghislandi ed altri. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere con quali provvedimenti intenda soddisfare le più legittime richieste dei pretori nominati fra i professionisti, ex combattenti per il concorso di cui al decreto n. 1147, del 6 luglio 1919 e successivo del 25 luglio 1919, richieste espresse in un memoriale recentemente presentato al Ministero della giustizia e che sarebbe giusto e opportuno fosse discusso con una Commissione di magistrati all'uopo delegata dagli interessati ».

RISPOSTA. — « Con decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147, il Governo fu autorizzato a bandire un concorso speciale per titoli fra laureati in legge per 300 posti di pretore; a parità di merito, dovevano avere la preferenza gli invalidi di guerra, coloro che avessero prestato lodevole servizio nell'Esercito e nella Marina ed infine i vice pretori.

« Nei riguardi del trattamento economico, disponeva l'articolo 8 assegnando lo stipendio di lire 5750, pari a quello dei giudici di quarta categoria, oltre l'indennità caro viveri stabilita dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314. Circa poi la posizione dei nuovi pretori in rapporto ai ruoli generali della magistratura, l'articolo 9 faceva riserva per l'emanazione delle relative norme in un periodo di 3 anni dalla entrata in vigore del decreto suddetto. Sopravvenute le disposizioni sui ruoli aperti, lo stipendio per il grado di pretore fu portato a lire 6,000, e tale corresponsione fu fatta conoscere ai vincitori del concorso, mentre si interpellavano per l'accettazione della nomina. Non erano quindi ignote ai vincitori stessi, al momento in cui consentivano ad entrare in carriera, le condizioni economiche della medesima.

« Ora a pochi mesi dall'assunzione delle funzioni, molti dei pretori così nominati hanno firmato e fatto pervenire un memoriale con il quale chiedono:

a) definizione immediata della posizione dei pretori con parificazione ai giudici riguardo ai diritti di carriera;

b) riduzione del periodo di prova per il conseguimento della stabilità;

c) revoca dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, circa il divieto per cinque anni di destinazione in tutta la giurisdizione del tribunale ove i pretori avevano la loro resi-

denza professionale, o quanto meno computo, ai cinque anni suddetti, del periodo prestato in servizio militare;

d) riconoscimento della anzianità di iscrizione nell'albo degli avvocati, procuratori delle funzioni di vice pretore mandamentale o del servizio militare ai fini della carriera;

e) limite minimo di stipendio di lire 7,000 in conformità dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919 in relazione al decreto luogotenenziale 21 novembre 1919, n. 2231, con diritto agli aumenti in base all'anzianità di cui alla lettera d).

« Lasciando da parte ogni considerazione sul fatto di funzionari che appena entrati in carriera - vi è qualcuno fra i firmatari che neppure ha preso possesso dell'ufficio - e prima ancora che i capi abbiano avuto la possibilità di pronunziarsi sulla loro attitudine professionale, si agitano per ottenere miglioramenti, e in misura tale da reggiungere se non sorpassare i colleghi che da anni già si trovano nella magistratura nella quale fecero ingresso in seguito a rigorose prove di esame, lasciando da parte ogni considerazione su ciò, si deve osservare che il Governo si è riservata la facoltà d'emanare apposite norme per regolare la posizione dei pretori di nuova nomina in rapporto ai ruoli generali della magistratura. Tale impegno si cercherà di assolvere al più presto, e, in tale occasione, o nella eventualità di riforme all'ordinamento giudiziario, si prenderanno in esame le aspirazioni manifestate dai magistrati predetti.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DELLO SBARBA ».

Guaccero. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per conoscere se risulti alla competente autorità tutoria che il Regio Commissario di Canosa di Puglia, in un concorso per capo-commesso comunale abbia dato la preferenza ad un concorrente il quale esercitava la professione di barbiere, che avrebbe precedenti morali non buoni e che presentemente troverebbe nelle carceri giudiziarie di Trani, escludendo con tale ingiusta preferenza il mutilato di guerra Notargiacomo Leonardo, un valoroso di ottimi precedenti; e per conoscere in qual modo la competente autorità ritenga di riparare l'ingiustizia commessa a danno del suddetto mutilato ».

RISPOSTA. — « In seguito a regolare concorso in cui il signor Dinummo Giuseppe riuscì primo e il mutilato Notargiacomo secondo, il Regio Commissario di Canosa nominò capo-commesso comunale il Dinummo pel tassativo disposto dell'articolo 98 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297. La relativa deliberazione, 27 marzo 1920,